



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612-3485

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Concessione mista servizi e lavori

Partenariato pubblico privato

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Codice gara: PA ESF06/17/SUA

Comune di Ciampino

Oggetto: PA ESF06/17/SUA - Gestione in concessione dell'impianto piscine all'aperto di proprietà del Comune di Ciampino sito in via Superga – Partenariato pubblico privato - CIG 70964900CF.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative alla presente procedura di gara avente ad oggetto la gestione in concessione dell'impianto piscine all'aperto di proprietà del Comune di Ciampino, sito in via Superga. Il contratto ha per oggetto la concessione, con la formula del partenariato pubblico privato, del servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto impianto piscine comunale, per l'esclusivo esercizio di attività natatorie ginnico-sportive e ludico-motorie e ricreative, nonché l'esecuzione di opere idonee al suo funzionamento ottimale.

L'affidamento in oggetto è disposto tramite concessione mista di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi di gestione dell'impianto sportivo. Alla presente concessione si applicano, pertanto, gli articoli 164 e ss. (ed in particolare l'art. 180) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del citato D.Lgs., espletata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la disciplina prevista nel prosieguo.

Il Bando di gara è pubblicato, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V serie speciale – contratti pubblici), sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su un quotidiano a diffusione

nazionale e un quotidiano a diffusione locale, nonché sul profilo della stazione unica appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, relativo alle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto (interventi essenziali) è stato predisposto dagli uffici tecnici del Comune di Ciampino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24.03.2017.

La partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica è limitata esclusivamente a Enti di promozione sportiva o Federazioni sportive riconosciute dal CONI, società sportive affiliate a Federazioni (in particolare alla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto), società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite, aventi come oggetto sociale dello statuto o dell'atto costitutivo la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento nonché la promozione di attività del settore nuoto (art. 90 Legge n. 289 del 27.12.2002 e ss.mm.ii.).

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Avv. Giovanni Giaquinto, Dirigente del V Settore "Servizio Patrimonio" del Comune di Ciampino.

Articolo 1

Tipologie e caratteristiche della concessione

1. La presente gara ha per **oggetto** l'affidamento della gestione in concessione dell'impianto piscine all'aperto di proprietà del Comune di Ciampino, sito in via Superga.
2. Il summenzionato impianto, identificato catastalmente al foglio n. 17 mappali 29/p, 30/p e 220/p, per un'estensione complessiva di circa 4.700 mq, risulta costituito da:
 - n. 1 vasca delle dimensioni di m. 12,50 x 25,00;
 - n. 1 vasca di dimensioni m. 8,00 x 4,00;
 - spogliatoi e bagni collocati sotto la tribuna del campo di calcio che saranno a servizio della piscina, nel periodo di apertura al pubblico della stessa, ovvero dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno;
 - area a verde di circa 4.400 mq.È presente, inoltre, un'area adibita a parcheggio pubblico sita su via Superga, comprendente circa 50 posti auto ad uso, non esclusivo, degli utenti della piscina.
3. L'affidamento avverrà tramite concessione mista di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dei servizi di gestione degli impianti sportivi. Alla presente concessione si applicano, pertanto, gli articoli 164 e ss. (ed in particolare l'art. 180) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato, in prevalenza, come concessione di servizi - CPV di riferimento: 92610000-0 (servizi di gestione impianti).
5. Il concessionario dovrà eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto (interventi essenziali), comprendenti anche la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) e quant'altro necessario a rendere complete e collaudate le opere previste, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo il progetto esecutivo che l'aggiudicatario dovrà consegnare entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, nel rispetto del progetto-perizia di massima approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24.03.2017.
6. Viene altresì prevista l'eventuale esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria (opere di miglioria), che consentono un aumento della capienza dell'impianto natatorio, comprendenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo (per il quale dovrà essere

ottenuto il parere di competenza favorevole da parte dei VVFF e della ASL), la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) e quant'altro necessario a rendere complete e collaudate le opere previste, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo il progetto esecutivo che l'aggiudicatario dovrà consegnare entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e sarà soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

7. Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 - comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

Livello delle tariffe

L'affidatario della concessione dovrà applicare al servizio le **tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 11.10.2013**, come integralmente riportate all'art. 7 del Capitolato Speciale di gara. Il concessionario è vincolato al rispetto delle tariffe suddette, fatti salvi gli adeguamenti calcolati sugli indici dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT. Tali variazioni dovranno essere approvate con apposito atto della Giunta comunale. Il concessionario è tenuto a rispettare quanto offerto in sede di gara in relazione alle ulteriori gratuità, agevolazioni tariffarie e collaborazioni con le realtà del territorio, etc.

Durata della concessione

La **durata** della concessione è pari ad **anni cinque**, con inizio dalla data della presa in consegna dell'impianto risultante da apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Nel caso in cui l'aggiudicatario si sia impegnato in sede di offerta ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'aumento della capienza dell'impianto (opere di miglioria), la durata viene prolungata di **ulteriori tre anni per complessivi otto anni** dalla data della presa in consegna dell'impianto natatorio risultante da apposito verbale.

Valore della concessione

Il **valore della concessione**, calcolato sulla base di quanto previsto dagli artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è costituito dai ricavi del concessionario derivanti dalla gestione dell'impianto, e cioè dal pagamento da parte degli utenti del corrispettivo per i servizi erogati dal concessionario, per tutta la durata del contratto, nonché dal valore di mercato del canone di concessione.

Tale valore è stimato in € **1.431.485,25**, così come dettagliatamente descritto dall'art. 9 del Piano economico-finanziario di massima.

Cessione del contratto e subappalto

Il concessionario è tenuto ad **eseguire in proprio i servizi** oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Con riferimento ai **servizi tecnici** si applica quanto disposto dall'**art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

I concorrenti devono indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, **i lavori che intendono subappaltare** o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nonché dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); in mancanza di tali

indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Se il concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione (interventi essenziali ed eventuali opere di miglioria), lo stesso non può eseguire direttamente tali lavori, ma è tenuto a realizzarli tramite subappalto a terzi qualificati, nel rispetto degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), o tramite l'istituto dell'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o a seguito di costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'impresa esecutrice dei lavori assumerà il ruolo di mandante).

Canone di concessione e forma di contribuzione da parte del Comune

Il **canone** di concessione dell'impianto rappresenta il prezzo posto a base di gara e viene fissato in € 9.500,00 oltre IVA di legge (novemilacinquecento/00 euro) annuali per il numero di anni (5) pari a complessivi € 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00 euro) oltre IVA, soggetto ad aumento da parte dei concorrenti.

Nel caso in cui il concessionario presenti, in sede di offerta, il progetto di fattibilità tecnico economica per le opere di miglioria dell'impianto piscine con contestuale impegno per la realizzazione delle stesse, verrà riconosciuta al concessionario una durata maggiore della gestione, pari ad ulteriori tre anni; l'importo complessivo a base di gara, quindi, risulterà pari a € 9.500,00/anno x 8 anni per complessivi € 76.000,00 (settantaseimila/00) oltre IVA, soggetto ad aumento da parte dei concorrenti.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, per tutta la durata della concessione (per n. 5 o 8 anni), il canone annuo come offerto in sede di gara, con scadenza il 5 di settembre di ogni anno.

Il ritardo massimo è di giorni 30 dalla scadenza, trascorsi i quali il concessionario sarà tenuto a pagare l'interesse legale corrente.

Il mancato pagamento del canone di concessione oltre 60 (sessanta) giorni, comporta la decadenza della concessione, da comunicare in forma amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del detto canone nei termini stabiliti.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di riscuotere ed incamerare le tariffe d'uso dell'impianto, lasciando invariate le vigenti tariffe per i servizi più diffusi per la piscina, adeguando eventualmente le tariffe stesse allorché queste vengano rideterminate dall'Amministrazione con specifico atto di Giunta.

Il contributo da parte dell'Amministrazione comunale a favore del concessionario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consiste, ai sensi dell'art. 21, comma 5, secondo periodo nonché dell'art. 165, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel mancato introito della quota parte del canone corrispondente all'attuale valore di mercato dello stesso pari a 16.800,00 €/anno, sottratta la parte del canone a carico del concessionario, come sopra determinata pari a 9.500,00 €/anno, per complessivi 7.300,00 €/anno.

E' altresì previsto, quale forma di contributo, il diritto di godimento dell'impianto piscine di proprietà comunale, in quanto strumentale e tecnicamente connesso all'opera da affidare in concessione (art. 180, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Con tale forma di contributo il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine alla concessione in parola, ivi compresi gli oneri finanziari necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto, a totale carico dello stesso concessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto da tale forma di contributo e dallo sfruttamento economico della gestione dell'impianto nei limiti specificati dal Capitolato di gara.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione relativi al servizio

1. Possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto della presente concessione.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 12 e 12-bis del presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando gli schemi allegati in lingua italiana.

2-bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (nella versione pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 170 del 22.07.2016). Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2-ter. La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2, dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

e dovrà

- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

attestanti

quanto a **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

a) limitandosi la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica esclusivamente a Enti di promozione sportiva o Federazioni sportive riconosciute dal CONI, società sportive affiliate a Federazioni (in particolare alla F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto), società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite, aventi come oggetto sociale dello statuto o dell'atto costitutivo la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento nonché la promozione di attività del settore nuoto (art. 90 Legge n. 289 del 27.12.2002 e ss.mm.ii.), l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI o dal CIP;

b) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

quanto a **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

c) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi in cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore che si trovi in una delle situazioni di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera f) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore (art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

d) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o

atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

f) di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) :

- l'operatore ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- l'operatore sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore concorrente in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48,

comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

quanto ai **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

g) un fatturato del concorrente relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della concessione (servizi di gestione di impianti natatori, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, e dalle dimensioni degli stessi), realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad € 100.000,00, oltre l'IVA - art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cfr. art. 58, comma 3, secondo e quarto capoverso, Dir. 2014/24/CE);

La suddetta soglia risulta assolutamente proporzionata al valore della concessione in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento circa l'affidabilità dei partecipanti alla gara.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questi potranno cumulare i requisiti di cui sopra, posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3;

quanto ai **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

h) l'elenco dei principali servizi nel settore di attività oggetto della concessione realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici e/o privati dei servizi elencati;

i) l'aver gestito per almeno 3 anni consecutivi, negli ultimi 10 anni, impianti natatori pubblici o privati, positivamente e senza addebiti da parte dei committenti;

quanto ad **ALTRI REQUISITI**

j) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

k) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.**

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2-ter del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato Speciale di gara, dal piano economico-finanziario di massima e da tutti gli altri elaborati progettuali;
- b) l'impegno da parte del concorrente, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, al rispetto delle prescrizioni di cui ai "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" – D.M. Ambiente 13.12.2013 (G.U. n. 13 del 17.01.2014);
- c) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato 3 "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- e) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- f) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di "altro tipo di società", altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 2) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
 - 3) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- g) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

5. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 ter, 3 e 4 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione A.N.AC. del 9 Dicembre 2014, da corrispondere secondo le modalità di seguito indicate.

6. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 2 *ter* del presente articolo:

- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7. Ove le dichiarazioni di cui lettera c) del comma 2 *ter* del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

8. L'esclusione di cui alla lettera c) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri- con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

9. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

Articolo 2-bis

Requisiti per la progettazione dei lavori

1. I requisiti prescritti per i servizi tecnici oggetto del presente affidamento (lavori per gli interventi essenziali ed eventuali lavori per le opere di miglioria), come specificati in dettaglio al successivo comma 11, devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti del concessionario del servizio, attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In tal caso il concorrente dovrà:

- **indicare** l'operatore economico incaricato della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende avvalersi;

oppure

- **associare** in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in tal senso il/i progettista/i sarà tenuto a compilare e presentare l'Allegato 1-bis per il progettista predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti).

4. Nel caso in cui il concorrente non possieda i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possieda l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei citati requisiti di ordine generale deve essere dichiarato dai progettisti associati o indicati dal concorrente.

5. Nel caso in cui, invece, il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti del concessionario di servizi di cui all'art. 2, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categorie e per la classifica dei lavori di cui al successivo art. 2-ter, dovrà attestare che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti al successivo comma 11 sono posseduti dal proprio staff di progettazione, costituito ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. In ogni caso, l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta.

7. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

8. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

10. Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- trovano applicazione le disposizioni dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, n. 263 nonché delle Linee Guida n.1 dell'A.N.AC.

11. Dettaglio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento:

Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti nell'ambito del presente affidamento, si prescrive il possesso dei requisiti come di seguito specificati:

Progettazione esecutiva per gli interventi essenziali

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla L. 143/1949 **(e secondo quanto esplicitato nella nota successiva relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016)** per un importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori (interventi essenziali):

I / c : € 34.250,00;

b1) [*per i soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria*] numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) **pari ad almeno n. 1 (una) unità.**

OPPURE

b2) [*per i professionisti singoli e associati*] numero minimo di tecnici pari ad almeno n. 1 (una) unità.

NOTA: ai fini della documentazione del requisito di cui alla precedente lettera a), avuto riguardo per quanto previsto dalla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 e dall'art. 8 del citato decreto e viste le Linee Guida n.1 dell'A.N.AC., si stabilisce che con riferimento alla classe I / c, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "Edilizia" (E), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,95.

Progettazione di fattibilità tecnico economica per le opere di miglioria

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla seguente classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla L. 143/1949 **(e secondo quanto esplicitato nella nota successiva relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016)** per un importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori (opere di miglioria):

I / c : € 30.000,00;

b1) [*per i soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria*] numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) **pari ad almeno n. 1 (una) unità.**

OPPURE

b2) [per i professionisti singoli e associati] numero minimo di tecnici pari ad almeno n. 1 (una) unità.

NOTA: ai fini della documentazione del requisito di cui alla precedente lettera a), avuto riguardo per quanto previsto dalla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 e dall'art. 8 del citato decreto e viste le Linee Guida n.1 dell'A.N.AC., si stabilisce che con riferimento alla classe I / c, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "Edilizia" (E), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,95.

12. Ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti è da ritenersi che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

13. I servizi di ingegneria che concorrono al cumulo del requisito di cui alle precedenti lettere a) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

14. I concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto della concessione, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

15. In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

16. Nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

17. **Nel caso di pluralità di progettisti** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente articolo devono essere posseduti dai progettisti, associati o indicati nell'offerta, nei seguenti termini:

- l'articolazione dei progettisti in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici prescritti dal presente articolo devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
- **i requisiti di cui alle lettere a) devono essere posseduti dal professionista indicato come capogruppo del RTP in misura non inferiore al 50%;** la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti;
- nei raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere ricompreso un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni (art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, n. 263);
- ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si prescrive, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per

tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate;

- nel caso in cui il servizio o i servizi siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito.

18. A pena di esclusione, il medesimo progettista non può essere indicato o associato da più di un concorrente, né può figurare in RTP o consorzi indicati o associati da altri concorrenti.

19. In materia di subappalto, si applica l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Articolo 2-ter

Requisiti per l'esecuzione dei lavori

1. Qualora il concorrente intenda eseguire in proprio i lavori di manutenzione straordinaria (interventi essenziali ed eventuali opere di miglioria), oltre al possesso dei requisiti prescritti ai precedenti artt. 2 e 2-bis, dovrà:

- essere **iscritto alla C.C.I.A.A. con oggetto l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici;**
- possedere i **requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.**, ossia:
 - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori di cui trattasi (€ 34.250,00 per gli interventi essenziali - € 30.000,00 per le opere di miglioria);
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui trattasi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - adeguata attrezzatura tecnica.

OPPURE

- possedere **attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della **qualificazione per la categoria OG1** e per una **classifica pari alla I o superiore per gli interventi essenziali**, per la categoria **OG11** e per una **classifica pari alla I o superiore per le opere di miglioria**. Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione SOA e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla SUA anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo

dell'attestazione SOA deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “... *almeno novanta giorni prima della scadenza del termine*”.

2. Se il concorrente non intende o non può eseguire direttamente i lavori di manutenzione straordinaria, i lavori potranno essere realizzati tramite **subappalto a terzi qualificati**, nel rispetto degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), o tramite l'istituto dell'**avvalimento** (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o a seguito di costituzione di un **raggruppamento temporaneo di imprese** (art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'impresa esecutrice dei lavori assumerà il ruolo di mandante).
3. L'esecutore dei lavori, nell'ipotesi sia un soggetto diverso dal concessionario del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 3

Rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM)

1. L'affidatario, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, dovrà impegnarsi a rispettare quanto previsto dai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione*” (c.d. CAM Edilizia), di cui al D.M. Ambiente 11.01.2017 (G.U. n. 23 del 28.01.2017).

Articolo 4

Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. soccorso istruttorio)

1. La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).
4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del

concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 5

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta *ex* articolo 2, commi 2 ter, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

1-bis. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione; salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa *ex* articolo 2, commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 6

Avvalimento *ex* art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

3. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (comma 1, ultimo periodo).

4. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

5. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 7

Garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una garanzia – tenuto conto dell'elevato valore stimato della concessione - pari all'1% del valore stimato della concessione, ossia di € 14.314,85, costituita alternativamente:

- da quietanza comprovante l'eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, presso la Tesoreria del Comune (sul c/c intestato al Comune di Ciampino, Banca Popolare di Sondrio, Ag. di Ciampino, V.le del Lavoro, 58 - Codice IBAN IT15 J056 9639 5500 0002 6001 X52).

Dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

L'operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione dovrà essere intestata al Comune di Ciampino, Largo Felice Armati, 1 - CAP 00043 - Ciampino (RM) – C.F. 02773250580.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 34/2014).

2. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

2 bis. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese¹ e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

5. **Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

¹ In merito alle **definizioni di micro, piccole e medie imprese**, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
 - nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Articolo 8

Presenza visione della documentazione di gara e sopralluogo

1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della SUA, sezione Bandi di Gara Servizi e Forniture, al seguente link: <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it>.
2. Il sopralluogo dell'impianto piscine oggetto della presente concessione è obbligatorio, a pena di esclusione.
3. Gli operatori economici interessati a partecipare devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi), in presenza del personale dell'Amministrazione comunale, un sopralluogo presso le aree oggetto della presente procedura per visionare le stesse e per prendere perfetta conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi con riferimento all'ubicazione ed alle dimensioni degli spazi, all'accessibilità ed ad ogni altro elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio e sulla redditività dell'attività da svolgere.
4. Al termine dello stesso sarà rilasciato al concorrente un "Attestato di avvenuto sopralluogo" che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore e controfirmato dal personale dell'Amministrazione comunale.
5. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Comune di Ciampino, Settore V "Servizio Patrimonio" – Largo Felice Armati, 1 – Ciampino (Rm) 00043 - Referente: Arch. Luana Contu – tel. 06/79097465-454. I sopralluoghi verranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica contattando il Comune ai numeri telefonici summenzionati, entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine di ricezione delle offerte.
6. **Si ricorda che l'attestato di avvenuto sopralluogo o la relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dovrà essere contenuto all'interno della documentazione amministrativa (Busta A – Documentazione amministrativa).**

Articolo 9

Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale tramite

PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

2. Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo internet dell'Ente (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it>).

Articolo 10

Procedura per l'individuazione degli offerenti

1. La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'aggiudicazione sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel successivo articolo.

Articolo 11

Criteri di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. La presente gara verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

- **Offerta tecnica: max 70 punti;**
- **Offerta economica: max 30 punti.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce che, al fine di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, la Commissione applicherà il metodo aggregativo-compensatore.

In particolare, il **punteggio complessivo di ogni singola offerta** sarà ottenuto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- a) per quanto riguarda i **criteri tecnici di natura qualitativa (criteri e relativi subcriteri 1.1 e 1.2; subcriteri 2.1 e 2.2; subcriteri 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 dell'offerta tecnica)**, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, in seduta riservata, secondo una scala di giudizio ricompresa tra 0 e 1 (come specificata al successivo comma 2 bis); una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti ad ogni criterio/subcriterio, si procede, tramite la cd. riparametrazione, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate

ed assegnando così al concorrente che avrà riportato la media più alta il punteggio massimo previsto per ciascun criterio/subcriterio (nel dettaglio: 8 punti per il subcriterio 1.1, 7 punti per il subcriterio 1.2, 8 punti per il subcriterio 2.1, 12 punti per il subcriterio 2.2, 12 punti per il subcriterio 3.1, 10 punti per il subcriterio 3.2, 8 punti per il subcriterio 3.3, 5 punti per il subcriterio 3.4) e, agli altri, il punteggio riparametrato;

- b) per quanto riguarda i **criteri di natura quantitativa (criteri A, B e C dell'offerta economica - temporale)**, attraverso la formula sottoindicata:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove: R_a = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente a

R_{max} = valore del massimo ribasso percentuale offerto per il singolo criterio quantitativo

2 bis. Nell'attribuzione del punteggio relativo ai criteri/subcriteri tecnici di natura qualitativa di cui al comma 2, lett. a), per ogni offerta, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

- **INSUFFICIENTE = 0**
- **SCARSO = 0,2**
- **SUFFICIENTE = 0,5**
- **BUONO = 0,6**
- **OTTIMO = 0,8**
- **ECCELLENTE = 1**

3. Il **punteggio all'offerta tecnica** è assegnato, fino ad un **massimo di 70 punti**, in base ai seguenti criteri:

1. PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di manutenzione straordinaria – interventi essenziali, per la cui predisposizione dovrà essere seguita la scheda-guida allegato A) al Capitolato Speciale, tenendo a base il progetto–stima di massima approvato in allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24/03/2017.

Nell'ambito del progetto saranno esaminate e valutate le soluzioni tecniche adottate relativamente a:

1.1 Scelta dei materiali, con riferimento alle loro caratteristiche tecniche di idoneità, di durata ed eco-compatibilità (bio-edilizia): **fino a punti 8;**

1.2 Minore necessità di interventi nella successiva gestione e manutenzione dei locali e degli impianti, con riguardo alle scelte operate: **fino a punti 7.**

Punteggio massimo totale criterio tecnico 1 Max punti 15.

2. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA dei lavori di manutenzione straordinaria – opere di miglioria (eventuale), per la cui predisposizione dovrà essere seguita la scheda-guida allegato A-1) al Capitolato Speciale. Nel caso di mancata presentazione del progetto relativo al presente criterio 2, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

Nell'ambito del progetto saranno esaminate e valutate le soluzioni tecniche adottate relativamente a:

2.1 Impatto dell'esecuzione dei lavori sulla fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza: **fino a punti 8;**

2.2 Misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza e la salute dei fruitori dell'impianto e degli addetti, oggettivamente valutabili e verificabili: **fino a punti 12.**

Punteggio massimo totale criterio 2 Max punti 20.

3. PIANO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO contenente le modalità di organizzazione dei servizi offerti all'utenza e le attività di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto.

Verranno esaminate e valutate le attività in miglioria rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale, in particolare:

3.1 Gli aspetti che favoriscono la più ampia accessibilità al pubblico, in riferimento ai periodi ed alle fasce orarie di apertura al pubblico: ***fino a punti 12;***

3.2 Proposte di attività a favore di giovani, diversamente abili e anziani: ***fino a punti 10;***

3.3 Piano delle risorse umane ovvero del personale impiegato per lo svolgimento di tutti i servizi offerti, con particolare riferimento al personale addetto alle attività natatorie ed ai rapporti con l'utenza: ***fino a punti 8;***

3.4 Piano delle manutenzioni: verranno valutate le attività di manutenzione ordinaria e programmata proposte, fatte salve le prescrizioni minime indicate nel Capitolato, con particolare riferimento:

- agli interventi manutentivi sugli impianti;
- interventi di pulizia della struttura;
- modalità di controllo e supervisione delle attività manutentive, con riguardo alle modalità di tenuta del registro manutenzioni, di verifica delle scadenze, di tenuta delle certificazioni e dei rapporti di lavoro.

Fino a punti 5.

Punteggio massimo totale criterio 3 Max punti 35.

4. Il **punteggio all'offerta economica e temporale** è assegnato, fino ad un **massimo di 30 punti**, secondo la formula prevista al comma 2 lett. b. L'offerta si articola in 3 criteri (A, B e C):

- **Criterio A: il canone annuo (fino a punti 10)**, espresso in valore percentuale, che il Concessionario offre di corrispondere all'Amministrazione comunale, in aumento rispetto all'importo previsto a base di gara pari a € 9.500,00 oltre IVA, annuali per n. 5 anni o n. 8 anni nell'ipotesi di offerta delle opere di miglioria (art. 6 del Capitolato Speciale e art. 4 del Piano economico-finanziario di massima).
- **Criterio B: la riduzione temporale offerta (fino a punti 10)**, espressa in termini di percentuale, sul tempo massimo previsto per l'**esecuzione** dei lavori di manutenzione straordinaria per gli **interventi essenziali** - tempi previsti a base di gara: 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le offerte che prevedono una riduzione percentuale superiore al 50% rispetto ai tempi previsti a base di gara sono considerate comunque pari al 50%.
- **Criterio C: la riduzione temporale offerta (fino a punti 10)**, espressa in termini di percentuale, sul tempo massimo previsto per l'**esecuzione** dei lavori di manutenzione straordinaria per le **opere di miglioria** - tempi previsti a base di gara: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le offerte che prevedono una riduzione percentuale superiore al 50% rispetto ai tempi previsti a base di gara sono considerate comunque pari al 50%. Nel caso in cui il concorrente non presenti l'offerta relativa al progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di manutenzione straordinaria (opere di miglioria), il punteggio attribuito è pari a zero.

Articolo 12

Modalità di redazione dell'offerta tecnica – Busta B “OFFERTA TECNICA”

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente, contenuta nella Busta B “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere i seguenti documenti:

A. Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (interventi essenziali), da predisporre sulla base del progetto-stima di massima dei lavori approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 24/03/2017, secondo la scheda-guida allegato A) al Capitolato Speciale, costituito dagli elaborati grafici e descrittivi previsti dagli artt. 17 e 19 del Capitolato speciale.

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale,
- Elenco prezzi,
- Computo metrico e QTE,
- Capitolato lavori,
- Elaborato grafico unico con individuate le zone di intervento e gli impianti,
- Documentazione fotografica.

Il progetto esecutivo non dovrà contenere riferimenti a valori economici della gestione e/o valori temporali richiesti nell'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE; in particolare, quindi, non dovrà contenere il cronoprogramma dei lavori (da allegare nella Busta C – Offerta economica e temporale – PF) né alcun riferimento ai tempi offerti per la loro esecuzione.

Il progetto dovrà essere accompagnato da **relazioni di dettaglio**, in formato A4 e/o A3 di consistenza libera, ognuna delle quali dovrà descrivere gli aspetti relativi a ciascuno dei subcriteri tecnici di natura qualitativa 1.1 e 1.2 di cui all'art. 11, comma 3, oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

B. (Eventuale) Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria (opere di miglioria finalizzate all'aumento della capienza dell'impianto), secondo la scheda-guida allegato A-1) al Capitolato Speciale, costituito dagli elaborati grafici e descrittivi previsti dagli artt. 18 e 19 del Capitolato speciale.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 17 e ss. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dovrà essere composto almeno ai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale,
- Schemi grafici con indicazioni delle zone di intervento, le caratteristiche dimensionali, funzionali e tecnologiche,
- Stima di massima dei lavori,

Il progetto di fattibilità tecnico economica non dovrà contenere riferimenti a valori economici della gestione e/o valori temporali richiesti nell'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE; in particolare, quindi, non dovrà contenere il cronoprogramma di massima dei lavori (da allegare nella Busta C – Offerta economica e temporale – PF) né alcun riferimento ai tempi offerti per la loro esecuzione.

Il progetto dovrà essere accompagnato da **relazioni di dettaglio**, in formato A4 e/o A3 di consistenza libera, ognuna delle quali dovrà descrivere gli aspetti relativi a ciascuno dei subcriteri tecnici di natura qualitativa 2.1 e 2.2 di cui all'art. 11, comma 3, oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

C. Piano di gestione dell'impianto contenente le modalità di organizzazione dei servizi offerti all'utenza e le attività di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto.

Il Piano, in formato A4 e/o A3 di consistenza libera, dovrà essere articolato in modo da descrivere dettagliatamente gli aspetti relativi a ciascuno dei subcriteri tecnici di natura qualitativa 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 di cui all'art. 11, comma 3, oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

2. Si precisa che tutte le relazioni e gli elaborati relativi all'OFFERTA TECNICA, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, detti documenti dovranno essere sottoscritti **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. Nel caso di sottoscrizione di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa.

3. **Il progetto esecutivo e l'eventuale progetto di fattibilità tecnico economica dovranno altresì, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal/ai progettista/i.**

4. **La documentazione inserita nella Busta B "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti al canone di concessione offerto né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente (tempi di esecuzione dei lavori) che saranno contenuti nella Busta C "Offerta economica e temporale - PF".**

5. Oltre ai contenuti minimi descritti, sarà facoltà degli operatori economici concorrenti presentare **proposte migliorative dei servizi**, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In tal caso dovranno essere proposte soluzioni migliorative che abbiano effettiva aderenza funzionale all'oggetto della concessione, denotando un effettivo e concreto incremento dei livelli di servizio e delle prestazioni generali. È condizione essenziale che qualsiasi soluzione proposta non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il Comune, sia in termini diretti che indiretti (canoni, utenze, etc.). Non verranno prese in considerazione proposte migliorative che non abbiano una relazione diretta con i servizi/lavori oggetto della concessione o che si sostanziano in prestazioni di servizi/lavori avulsi dal contesto gestionale proprio dell'oggetto della concessione.

6. **Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da "segreti tecnici o commerciali" producendo, a tal fine, la relativa dichiarazione.**

Articolo 12-bis

Modalità di redazione dell'offerta economica - Busta C "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE - PF"

1. L'offerta economica e temporale - PF, scritta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore concorrente, **contenuta nella Busta C "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE - PF"**, dovrà contenere i seguenti documenti:

- **L'offerta economica e temporale**, redatta su carta resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, compilando l'apposito modulo (Allegato 4) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme

allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione, ove riportare in cifre ed in lettere:

- con riferimento al **critério A**, il **canone annuo**, espresso in valore percentuale, che il Concessionario offre di corrispondere all'Amministrazione comunale, in aumento rispetto all'importo previsto a base di gara pari a € 9.500,00 oltre IVA annuali per n. 5 anni o n. 8 anni nell'ipotesi di offerta delle opere di miglioria (art. 6 del Capitolato Speciale e art. 4 del Piano economico-finanziario di massima);
 - con riferimento al **critério B**, la **riduzione temporale offerta**, espressa in valore percentuale, **sul tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per gli interventi essenziali** - tempi previsti a base di gara: 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le offerte che prevedono una riduzione percentuale superiore al 50% rispetto ai tempi previsti a base di gara sono considerate comunque pari al 50%. A tale offerta il concorrente dovrà allegare il cronoprogramma dei lavori coerente con la riduzione offerta;
 - con riferimento al **critério C**, la **riduzione temporale offerta**, espressa in valore percentuale, **sul tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per le opere di miglioria**: tempi previsti a base di gara: 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le offerte che prevedono una riduzione percentuale superiore al 50% rispetto ai tempi previsti a base di gara sono considerate comunque pari al 50%. A tale offerta il concorrente dovrà allegare il cronoprogramma di massima dei lavori coerente con la riduzione offerta.
- **Il Piano economico finanziario**, che dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta; dallo stesso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento (art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Tale documento dovrà espressamente indicare:
 - le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, etc.);
 - l'ammontare complessivo dell'investimento;
 - il piano di ammortamento;
 - lo schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
 - il conto economico di previsione;
 - il preventivo finanziario;
 - il prospetto dei flussi di cassa attesi.

Nel Piano economico finanziario dovrà essere dato conto dell'eventuale coinvolgimento di uno o più Istituti finanziatori dell'iniziativa, salvo che l'investimento sia realizzato con risorse economiche proprie del Concessionario; in tale ultima ipotesi il concessionario dovrà presentare idonea documentazione inerente l'autofinanziamento.

Si puntualizza che è prevista la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di

finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il Piano Economico Finanziario dovrà essere **asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (almeno i valori relativi ai TIR e VAN di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al DSCR) dell'investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la gestione e manutenzione dell'intervento, calcolati in funzione del progetto di lavori e di gestione previsto. L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario e deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 96, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione dell'investimento e che l'offerta del concorrente dovrà espressamente contenere l'impegno da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni (art. 171, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. Ciascun ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, non si terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

3. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.

4. L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare degli oneri per la sicurezza a carico del concorrente afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della concessione (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

5. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della concessione (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione comunale all'art. 6 del Piano economico-finanziario di massima). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta economica dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 13

Verifica anomalia offerte

1. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Quando il criterio di aggiudicazione è **quello dell'offerta economicamente** più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata secondo quanto disciplinato dal comma 3) dell'art. 97 del succitato D.Lgs.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
5. In particolare, qualora il Piano Economico Finanziario non contenga adeguate indicazioni ovvero sorgano dubbi sull'attendibilità dei dati ivi contenuti, verranno richieste per iscritto le necessarie giustificazioni. Ai fini della valutazione, potranno prendersi in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del processo costruttivo e gestionale, sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente per l'investimento e l'esercizio/gestione del servizio oggetto della presente procedura.
6. In sede di verifica della congruità delle offerte, sarà valutata la sostenibilità economica del ribasso anche con riferimento ai contratti collettivi di settore stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
7. In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.
8. Nel caso in cui l'offerta del concorrente aggiudicatario sia stata assoggettata a valutazione di congruità, saranno allegate al contratto le spiegazioni o giustificazioni presentate per iscritto dall'aggiudicatario medesimo al riguardo.

Articolo 14

Modalità di partecipazione alla gara

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire alla **Città metropolitana di Roma Capitale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan"** – Servizio "Gare-SUA" U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture - Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, presso l'Ufficio Accettazione e Spedizione Posta (**orari: dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.30; Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.00**), **entro la data indicata nel Bando di gara** direttamente o tramite servizio postale, **un plico** adeguatamente sigillato, **a pena di esclusione**, con nastro adesivo trasparente o equivalente, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di numero telefonico, indirizzo PEC, indirizzo *email*, codice fiscale, l'oggetto della gara e il giorno della seduta pubblica.

Detto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

BUSTA "A" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata e riportare la dicitura

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail e PEC, nonché l’oggetto della gara ed il codice identificativo dello stesso. All’interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando gli appositi moduli (Allegato 1 – Allegato 1-bis per il progettista – Allegato 2 Requisiti di ordine speciale) predisposti dalla SUA ed allegati al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme agli stessi ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in G.U. Serie Generale n.170 del 22.07.2016 (sulla base del modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 5/01/2016), ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati agli **artt. 2, 2-bis e 2-ter del presente Disciplinare**, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- B. copia conforme all’originale dello STATUTO e dell’ATTO COSTITUTIVO del concorrente regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all’atto di nomina del legale rappresentante nonché copia conforme del CERTIFICATO DI REGOLARE ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE tenuto dal CONI o DAL CIP;**
- C. COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO** (carta d’identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **DEL SOTTOSCRITTORE O DI CIASCUNO DEI SOTTOSCRITTORI;**
- D. GARANZIA PROVVISORIA**, da costituirsi nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all’art. 7 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato (art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.);
- E. COPIA del “PASSOE”** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.AC.;
- F. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione A.N.AC. del 9 Dicembre 2014, pari ad € 140,00. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, a pena d’esclusione, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell’A.N.AC.

L’utente iscritto per conto dell’operatore dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccaia lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

G. DICHIARAZIONE strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 3) contenente i **RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE** ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii.;

H. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, rilasciato secondo quanto specificato in dettaglio all'art. 8 del presente Disciplinare.

BUSTA “B” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura “**OFFERTA TECNICA**”, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto della gara ed il codice identificativo dello stesso.

All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione l'**OFFERTA TECNICA**, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, e dovrà recare quanto previsto all'**art. 12 del presente Disciplinare** da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA “C” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE - PF**”, la denominazione del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto della gara ed il codice identificativo dello stesso.

All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE - PF, recante quanto previsto all'**art. 12 bis** del presente **Disciplinare**, redatta in lingua italiana su carta resa legale (applicando una marca da bollo da € 16,00) compilando l'apposito modulo (Allegato 4) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione.

Articolo 15

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del presente contratto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.
3. L'operatore aggiudicatario della presente gara si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. L'operatore aggiudicatario della procedura di gara prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 16

Adempimenti procedurali

1. Il giorno stabilito nel Bando di gara, in seduta pubblica, il Seggio di gara della SUA, presieduto dal Dirigente del Servizio "Gare-SUA" (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, espleta:
 - la **procedura di preselezione** consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dagli atti di gara;
 - la procedura di apertura e **verifica formale** della conformità della documentazione tecnica presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "B" rispetto a quanto disposto dagli atti di gara (la verifica consiste nel controllo che nella Busta "B" presentata da ciascuna impresa partecipante siano presenti tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica - art. 12 del presente Disciplinare di gara- per numero e titolo); successivamente alla verifica formale, il Seggio di gara provvederà a chiudere e siglare le buste contenenti le offerte tecniche con nastro adesivo.
- Al termine di tale procedura, il Seggio di gara, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 4, dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) il Seggio di gara consegnerà tutti i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dalle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;

b) conclusa l'attività di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e gli elementi tecnici di natura quantitativa, calcolerà, utilizzando mere formule matematiche, i relativi punteggi e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche a quelli determinati dall'applicazione delle richiamate formule matematiche alle offerte economiche;

c) successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, **procedendo anche alla verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettata rappresentata nel Piano Economico Finanziario, con specifico riguardo a criteri di convenienza economico finanziaria e di redditività**, determinando, in esito alla detta valutazione, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;

d) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della SUA, di norma, su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla SUA ai sensi della normativa vigente;

e) la SUA, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;

f) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta anomala. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lettere d), e) ed f).

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

7. **Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione relativi all'offerta tecnica (criteri e relativi subcriteri 1, 2 e 3). Nel caso di ulteriore

parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

8. In merito alla composizione ed alle modalità di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rinvia alle *“Linee guida della Città metropolitana di Roma Capitale per la nomina della Commissione Giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e forniture da aggiudicare, in qualità di SUA-Soggetto Aggregatore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”* pubblicate sul sito istituzionale della SUA.

9. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art. 81, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

10. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16).

11. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

12. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 17

Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 360 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino all'aggiudicazione.

Articolo 18

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore aggiudicatario della gara, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 19

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione comunale fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione del contratto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
3. Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.
4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva *ex art 32, comma 8, cit.* Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
5. Il rappresentante dell'operatore risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare.
6. Costituisce motivo di valutazione della gravità dell'inadempimento dell'operatore anche ai fini della dichiarazione di immediata risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la sussistenza di dichiarazioni omissive o elusive.
7. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, il Comune si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di concessione con l'operatore classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 20

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla presente concessione, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.
2. In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere

obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 1.500,00, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione della concessione.

3. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 21

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 22

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 23

Accesso agli atti del procedimento e informazioni complementari

1. Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

2. Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

3. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

4. Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

5. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “Gare-SUA” U.O. “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Francesca Cesarone e Dott. Mario Pedini, tel. 06/6766.3485-3612-3601).

6. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione del contratto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

7. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

10. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'**atto della stipula del contratto** l'aggiudicatario dovrà prestare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

11. **Informazioni di carattere amministrativo:** Servizio 2 “Gare-SUA” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Francesca Cesarone o Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3612-3485-3601 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

12. **Informazioni di carattere tecnico:** Comune di Ciampino – Settore “Servizio Patrimonio” di Nettuno – Dirigente e RuP Avv. Giovanni Giaquinto - Referente amm.vo Arch. Luana Contu, tel. 06.79097.465-454 – Largo Felice Armati, 1 - CAP 00043 - Ciampino (Rm).

13. Le risposte ai quesiti di natura amministrativa e/o tecnica aventi carattere generale saranno rese pubbliche sul sito internet della SUA, sezione Bandi di Gara Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it>).

**Il Dirigente del Servizio “Gare–SUA”
Città metropolitana di Roma Capitale
Dott. Luigi Maria Leli**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell'U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale.